

Allegato A alla delibera ARG/elt 5/10 - Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni ARG/elt 88/10, ARG/elt 112/10, ARG/elt 207/10, 128/2017/R/eel, 195/2019/R/efr, 66/2020/R/eel, 128/2025/R/efr e 227/2025/R/eel

Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.1, del presente Allegato A, come previsto dal punto 1 della deliberazione 195/2019/R/efr, hanno effetti a decorrere dal 1 gennaio 2017.

CONDIZIONI PER IL DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

PARTE I PARTE GENERALE

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, integrate come segue:
- a) **mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili** è, per ciascun ISP, la quantità di energia elettrica non prodotta da un'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili per effetto dell'attuazione degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla parte II del presente provvedimento;
 - b) **energia elettrica producibile da una unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili** è, per ciascun ISP, la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione produrrebbe in assenza di limitazioni imposte al fine di ottemperare agli ordini di dispacciamento di Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla parte II del presente provvedimento;
 - c) **impianti esistenti ai fini dell'applicazione dell'Appendice A17 (impianti esistenti)** sono gli impianti eolici che alla data del 25 luglio 2008 erano già entrati in esercizio o, per i quali, era stata già accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05;
 - d) **impianti nuovi ai fini dell'applicazione dell'Appendice A17 (impianti nuovi)** sono gli impianti eolici diversi da quelli di cui alla lettera c);
 - e) **intervento di rifacimento** è l'intervento impiantistico-tecnologico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.
 - f) **area di interesse** è una porzione di rete, individuata da Terna, caratterizzata da una forte concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili e da potenziali criticità nella gestione della rete;
 - g) **ordini di dispacciamento** sono gli ordini di modulazione straordinaria a scendere impartiti da Terna alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili al di fuori del Mercato di Bilanciamento e

Ridispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale;

- h) **dati di disponibilità della fonte primaria** sono i dati afferenti alla disponibilità della fonte primaria di energia utilizzata dall'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili per la produzione di energia elettrica;
- i) **ISP** è l'*imbalance settlement period* di cui alla Sezione 3-11.3.2 del TIDE.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento definisce:

- a) le modalità per la remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili;
- b) i servizi di rete che le unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili devono fornire;
- c) nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- d) le disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

PARTE II
REMUNERAZIONE DELLA MANCATA PRODUZIONE DA FONTI
RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

TITOLO I
MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Procedure per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili

- 3.1 Gli utenti del dispacciamento di una o più unità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili la cui produzione di energia elettrica abbia subito riduzioni per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna possono presentare al GSE e, per conoscenza, a Terna una istanza per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili secondo le modalità di cui al presente provvedimento. A tal fine, il GSE, entro il 15 febbraio 2010, predispone uno schema di istanza e lo trasmette per la verifica al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 3.2 La quantificazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili viene effettuata dal GSE secondo le modalità di cui al presente provvedimento. Il calcolo e l'erogazione del corrispettivo a remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili viene effettuato da Terna secondo le modalità di cui al presente provvedimento.
- 3.3 Il GSE stipula, con gli utenti del dispacciamento che hanno presentato l'istanza di cui al comma 3.1, una convenzione finalizzata a regolare le modalità e le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari. A tal fine, il GSE:
 - a) utilizza uno schema di convenzione definito dal medesimo, previa verifica positiva del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
 - b) prevede la possibilità della risoluzione della predetta convenzione in relazione all'unità di produzione per cui l'utente del dispacciamento non ottemperi a quanto previsto dalla parte II del presente provvedimento.
- 3.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il GSE predispone un apposito portale informatico.
- 3.5 Nel caso in cui si applichi la deliberazione n. 280/07, l'istanza di cui al comma 3.1 viene presentata dal produttore al GSE e la convenzione di cui al comma 3.3, siglata tra produttore e GSE integra la convenzione che regola il ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA MANCATA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI NON
PROGRAMMABILI

Articolo 4

Determinazione della quantità di energia elettrica producibile da un'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili

- 4.1 Il GSE, per ciascuna delle unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili oggetto della convenzione di cui al comma 3.3 a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento, calcola la quantità di energia elettrica producibile utilizzando dei modelli previsionali che replicano il funzionamento dell'unità di produzione.
- 4.2 Ai fini dello svolgimento dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento da parte di Terna, il GSE provvede a:
- a) individuare, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4.3, le unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili di riferimento rispetto alle quali rilevare i dati di disponibilità della fonte primaria;
 - b) installare e mantenere, ove necessario, e certificare gli strumenti preposti alla rilevazione dei dati di disponibilità della fonte primaria (di seguito: apparati di rilevazione di riferimento), nonché gli strumenti preposti al trattamento e alla trasmissione dei predetti dati di misura in modo tale da impedire che il dato rilevato in sito possa essere manipolato prima di essere acquisito dal GSE. A tal fine il GSE applica le medesime modalità previste dai punti 1., 3. e 4. della deliberazione ARG/elt 4/10;
 - c) definire e validare il modello previsionale che permette di ricostruire l'energia elettrica producibile di ciascuna delle unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili di riferimento, utilizzando i dati di disponibilità della fonte primaria misurati dagli apparati di rilevazione di riferimento;
 - d) definire e validare il modello previsionale che permette di ricostruire, partendo dai dati degli apparati di rilevazione di riferimento o dall'energia elettrica producibile di una o più unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili di riferimento, l'energia elettrica producibile di ciascuna delle unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili diversa dalle unità di riferimento.

Al fine di migliorare l'esito dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, il GSE può ridefinire e conseguentemente rivalidare i modelli previsionali di cui alle lettere c) e d).

- 4.3 In relazione all'attività di cui al comma 4.2, lettera a), il GSE, per ciascuna fonte rinnovabile non programmabile e tenendo conto eventualmente anche delle diverse tipologie impiantistiche, individua le unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili di riferimento perseguendo principi di efficienza e di minimizzazione degli oneri a carico della collettività, a partire dalle unità di produzione caratterizzate da (in ordine di priorità):
- a) presenza di apparati di rilevazione dei dati di disponibilità della fonte primaria di sito già installati e collocati in posizione tale da poter essere assunti come riferimento per la ricostruzione dell'energia elettrica producibile dall'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili di riferimento e da

- eventuali altre unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili circostanti;
- b) posizione geografica strategica rispetto alle altre unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili installate e oggetto di ordini di dispacciamento;
 - c) presenza di un sistema di acquisizione e trasmissione dati già installato compatibile con le esigenze del GSE;
 - d) esistenza di un canale di comunicazione dati con Terna o il GSE;
 - e) esistenza di un modello previsionale già validato dal GSE;
 - f) disponibilità di dati storici di immissione e dati meteo per un periodo non inferiore ad un anno al fine di tener conto degli effetti di stagionalità;
- e tenendo conto delle relative caratteristiche tecniche delle medesime unità.
- 4.4 In relazione all'attività di cui al comma 4.2, lettera b):
- a) i costi e le responsabilità inerenti l'attività di installazione (ove necessario) e di certificazione degli apparati di rilevazione di riferimento, nonché quelli relativi alle apparecchiature necessarie al GSE per l'acquisizione dei dati rilevati dagli apparati di rilevazione di riferimento sono in capo al medesimo GSE;
 - b) i costi e le responsabilità connessi alla manutenzione degli apparati di rilevazione di riferimento, qualora installati dal GSE, sono posti a carico del medesimo GSE;
 - c) i costi connessi all'alimentazione dei sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati, nonché i costi e le responsabilità della manutenzione degli apparati di rilevazione di riferimento, qualora non installati dal GSE, sono posti a carico degli utenti del dispacciamento delle rispettive unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili.
- 4.5 In relazione all'attività di cui al comma 4.2, lettere c) e d), gli utenti del dispacciamento di unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili oggetto di ordini di dispacciamento provvedono ad inviare al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni di energia elettrica, nonché ogni altra informazione che il GSE richieda ai fini del miglioramento dei propri modelli previsionali, ivi compresi i dati di disponibilità della fonte primaria rilevati in tempo reale. A tal fine l'utente del dispacciamento consente al GSE di poter acquisire i dati in tempo reale accedendo direttamente, ove necessario, alle apparecchiature di rilevazione e registrazione della fonte primaria del produttore.
- 4.6 Nel caso di unità di produzione diverse da quelle scelte come riferimento, il relativo utente del dispacciamento può richiedere che il GSE utilizzi, ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica producibile dalla medesima unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, i dati derivanti da apparati di rilevazione dei dati di disponibilità della fonte primaria installati nel sito in cui sorge l'unità di produzione anziché i dati degli apparati di rilevazione di riferimento. In tal caso, gli oneri di installazione, di certificazione e di manutenzione degli apparati di rilevazione e dell'intera catena di misura, nonché gli oneri di trasmissione dei dati di misura richiesti dal GSE sono posti a carico dell'utente del dispacciamento.
- 4.7 La quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili viene determinata in acconto, su base mensile, nel

corso di ciascun anno solare, salvo conguaglio al termine dell'anno anche in esito ai processi di validazione e di rivalidazione di cui al comma 4.2.

- 4.8 Terna invia al GSE, entro il 19 febbraio 2010, l'elenco delle unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili che nel corso del 2009 sono state oggetto di ordini di dispacciamento, nonché le anagrafiche comprensive dei dati relativi alla loro ubicazione e dei dati tecnici così come registrate nel Registro delle Unità di Produzione (RUP).
- 4.9 Terna provvede ad inviare mensilmente al GSE l'elenco delle unità di produzione che, nel mese precedente, sono state oggetto di ordini di dispacciamento, nonché il dettaglio dei diversi ordini di dispacciamento impartiti, secondo modalità e tempistiche definite dal GSE.
- 4.10 Il GSE, sentita Terna, provvede a definire l'elenco dei dati nella disponibilità di Terna e necessari ai fini della corretta applicazione del presente articolo, nonché le relative modalità di trasmissione cercando di ottimizzare i flussi informativi e perseguendo l'obiettivo di minimizzare gli oneri economici ed amministrativi del sistema. Il documento tecnico che ne deriva viene trasmesso al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per approvazione.
- 4.11 I dati acquisiti dal GSE ai fini del presente articolo sono utilizzati esclusivamente per le finalità del presente provvedimento.
- 4.12 Nei casi di applicazione della deliberazione n. 280/07 le responsabilità e i costi che ai sensi del presente articolo sono attribuiti all'utente del dispacciamento, sono da intendersi attribuiti al produttore che ha siglato col GSE la convenzione di cui al comma 3.5.

Articolo 5

Definizione dell'Indice di Affidabilità

- 5.1 L'indice di Affidabilità (di seguito: Indice IA) è un indicatore finalizzato a individuare il grado di affidabilità dell'utente del dispacciamento, in relazione a una data unità di produzione, nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Tale indicatore può assumere valori compresi fra 0 (nel caso di mancato rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) e 1 (nel caso di pieno rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) ed è calcolato da Terna, con riferimento alla singola unità di produzione e tenendo conto di quanto disposto dai successivi commi di cui al presente articolo, secondo le formule riportate di seguito:

- a) $IA = 1$ se OdDR relativo a richiesta attuata da Terna di disconnessione dalla rete della UP tramite UPDM;
- b) $IA = \left(\frac{A + \sum_{k=1}^{NOR} \sum_{m=1}^{N_k} PL_{k,m}}{A + \sum_{k=1}^{NOR} \sum_{m=1}^{N_k} Pr_{k,m}} \cdot \frac{C_C}{C_{OC} + C_C} \right) + 1 \cdot \frac{C_{OC}}{C_{OC} + C_C}$ in tutti i casi diversi da a)

dove:

A è la franchigia, corrispondente a 10 ordini di dispacciamento ciascuno di durata pari a 1 ISP e relativo alla riduzione pari al dimezzamento, della potenza nominale dell'unità di produzione (UP). In particolare:

$$A = 10 \cdot 0,5 \cdot P_n \quad \text{se} \quad s \leq 10$$

$$A = 0 \quad \text{se} \quad s > 10$$

La franchigia può essere applicata una sola volta, in fase di avvio dell'applicazione dell'Indice IA;

s è il numero progressivo degli ordini di dispacciamento inviati da Terna al netto di quelli con richiesta di disconnessione dell'unità di produzione dalla rete tramite apparati UPDM;

P_n è la potenza nominale della UP;

NOR è il numero, posto pari a 10, degli ordini di dispacciamento in riduzione che vengono considerati nel calcolo della media mobile, al netto di quelli con richiesta di disconnessione dell'unità di produzione dalla rete tramite apparati UPDM;

k è l'indice progressivo degli ordini di dispacciamento in riduzione;

N_k è il numero di quarti d'ora inclusi nell'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo;

m è l'indice progressivo di quarti d'ora inclusi nell'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo;

PL_{k,m} è la potenza massima imposta nel quarto d'ora m-esimo durante l'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo. Nei casi di disconnessione indiretta, i valori di **PL_{k,m}** sono posti pari ai valori di riduzione prefissati nel sistema di tele-distacco;

ε_m è la tolleranza massima ammessa tra la potenza massima imposta **PL_{k,m}** e la potenza effettivamente immessa e misurata **P_{k,m}**, calcolata secondo le seguenti formule:

- $\varepsilon_m = 0,05 PL_{k,m}$, se $PL \geq 10 \text{ MW}$;
- $\varepsilon_m = 0,5 \text{ MW}$ se $PL < 10 \text{ MW}$;

P_{k,m} è la potenza media realmente immessa nel quarto d'ora m-esimo durante l'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo. Tale potenza viene determinata dividendo per 0,25 la quantità di energia elettrica immessa e misurata nel quarto d'ora;

P'_{k,m} è una potenza pari a:

- $PL_{k,m}$ se $P_{k,m} \leq PL_{k,m} + \varepsilon_m$
- $PL_{k,m} + PF \cdot (P_{k,m} - PL_{k,m})$ se $P_{k,m} > PL_{k,m} + \varepsilon_m$, per $m < 3$
- $P_{k,m}$ in tutti gli altri casi;

PF è il fattore di penalizzazione per ritardata attuazione, posto pari a 150;

C_{0c} è, tra gli ultimi ordini di riduzione, fino a un massimo di 10, al netto di quelli con richiesta di disconnessione dalla rete tramite UPDM, il numero dei comandi di limitazione a zero "correttamente eseguiti" e il numero di

comandi senza quarti d'ora utili ai fini del calcolo dell'IA a causa dell'applicazione del successivo articolo 5.2;

C_C è, tra gli ultimi ordini di riduzione, fino a un massimo di 10, al netto di quelli con richiesta di disconnessione dalla rete tramite UPDM, il numero dei comandi diversi da quelli di limitazione a zero “correttamente eseguiti” e da quelli senza quarti d'ora utili ai fini del calcolo dell'IA a causa dell'applicazione del successivo articolo 5.2 (C_{OC});”;

OdDR “correttamente eseguito”: è l'ordine in cui in tutti i relativi quarti d'ora è verificata la seguente condizione $P_{k,m} \leq PL_{k,m} + \varepsilon_m$.

- 5.2 Ai soli fini del calcolo dell'indice IA:
- gli ordini di dispacciamento si intendono riferiti sempre all'istante di inizio del *primo, secondo, terzo o quarto* quarto d'ora che compone una determinata ora dell'anno e non a quarti d'ora scorrevoli o a periodi temporali interni ai singoli quarti d'ora;
 - nel caso in cui l'ordine di dispacciamento sia stato comunicato con un anticipo inferiore ai 15 minuti rispetto all'istante di inizio della limitazione, il primo quarto d'ora di attuazione della limitazione viene escluso;
 - l'istante di avvenuta comunicazione dell'ordine di dispacciamento è quello relativo all'istante di invio della comunicazione via fax o via e-mail da parte del centro di ripartizione territoriale di Terna, salvo i casi di cui al comma 5.4.
- 5.3 Ai fini del calcolo dell'indice IA vengono considerate le sole limitazioni richieste da Terna tramite ordini di dispacciamento per sicurezza dell'esercizio rilevati in tempo reale o previsti a seguito di vincoli di produzione programmati. Sono equiparate a tali limitazioni anche le azioni di disconnessione operate da Terna in situazioni di estrema emergenza. Non vengono considerate le limitazioni di produzione dovute ad interventi di dispositivi automatici o di protezione attivati da Terna per garantire l'esercizio in sicurezza della rete.
- 5.4 Nei soli casi di ordini di dispacciamento in tempo reale inviati in casi di emergenza e, quindi, comunicati telefonicamente e successivamente confermati via fax o via e-mail, ai fini dell'individuazione del primo quarto d'ora d'attuazione da includere nel calcolo dell'indice IA si utilizza, come istante di avvenuta comunicazione dell'ordine, l'istante in cui è avvenuta la comunicazione telefonica.
- 5.5 Per ogni unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili e per ogni ordine di dispacciamento inviato, Terna calcola il valore dell'indice IA e lo trasmette al GSE secondo quanto previsto dai documenti tecnici di cui ai commi 4.10 e 11.1. In mancanza dei dati di misura necessari per il calcolo dell'indice IA, Terna comunica al GSE, in acconto e salvo rettifiche, il valore dell'indice IA relativo ai dieci ordini di dispacciamento consecutivi per i quali sono disponibili i predetti dati di misura.
- 5.6 Nel caso in cui, in un dato ISP e per una data unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, ci siano più ordini di dispacciamento non sovrapposti e conseguentemente più valori dell'indice IA, ai soli fini del calcolo della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili il GSE assume come IA dell'ISP il valore dell'IA massimo relativo agli ordini di dispacciamento nel medesimo ISP.

- 5.7 In deroga a quanto disposto al comma 5.1, l'indice IA è posto pari a 1:
- transitoriamente e fino al 31 ottobre 2010 per le unità di produzione eolica su rete rilevante;
 - per il periodo dall'1 aprile 2025 al 31 gennaio 2026 per le altre unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili.
- 5.8 Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di rete in relazione alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna.

Articolo 6

Quantificazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili

- 6.1 Il GSE, con cadenza mensile, in acconto e salvo conguaglio, per ciascuna unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili oggetto di ordini di dispacciamento da parte di Terna, calcola:
- la mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili totale secondo la seguente formula:

$$MPRIN_i = \sum_h [MPRIN_{i,h}];$$

- la mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili per ogni singolo ISP secondo la seguente formula:

$$MPRIN_{i,h} = \{ \max[0; E_{producibile,h} - \max(E_{immessa,h}; E_{limitata,h})] \} * IA$$

dove:

- $MPRIN_i$ è la mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili totale dell'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili che ha attuato gli ordini di dispacciamento di Terna in relazione al periodo oggetto di analisi da parte del GSE;
- $E_{producibile,h}$ è l'energia elettrica producibile dall'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili i nell'ISP h , calcolata dal GSE secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 8;
- h è il singolo ISP dell'anno solare corrente in cui l'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili è stata effettivamente modulata per attuare un ordine di dispacciamento di Terna;
- $E_{immessa,h}$ è l'energia elettrica che l'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili i ha effettivamente immesso in rete nell'ISP h ;
- $E_{limitata,h}$ è la massima energia elettrica che l'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili i avrebbe dovuto immettere in rete nell'ISP h per effetto di quanto disposto dall'ordine di dispacciamento inviato da Terna;
- IA è l'indice di affidabilità IA in relazione all'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili i calcolato ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento;
- $MPRIN_{i,h}$ è la mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili per ogni singolo ISP dell'unità di produzione da fonti rinnovabili non

programmabili *i* che ha attuato gli ordini di dispacciamento di Terna relativi all'ISP *h*.

- 6.2 Il GSE provvede a definire all'interno del documento di cui all'articolo 11 i flussi informativi necessari alla completa attuazione di quanto disposto al comma 6.1, perseguendo principi di efficienza e di minimizzazione dei costi.
- 6.3 Il GSE provvede ad inviare a Terna, su base mensile e secondo modalità definite da Terna, sentito il GSE, i dati relativi alla mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili di cui al comma 6.1, dettagliati per singola unità e per ciascun ISP del periodo di validità dell'ordine di dispacciamento.

TITOLO III

REGOLAZIONE ECONOMICA DELLA MANCATA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

Articolo 7

Valorizzazione economica della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili

- 7.1 Per ogni unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili oggetto di ordini di dispacciamento, Terna acquisisce dal GSE i dati relativi alla mancata produzione di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), e riconosce ai rispettivi utenti del dispacciamento, nell'ambito del contratto di dispacciamento, un importo pari, per ciascun ISP del periodo di validità dell'ordine di dispacciamento, al prodotto tra il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e la mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili oraria calcolata e trasmessa dal GSE ai sensi del comma 6.3.
- 7.2 La regolazione dei pagamenti di cui al comma 7.1, avviene su base mensile contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi ai corrispettivi di dispacciamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8

Disposizioni transitorie

- 8.1 Nel caso di unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili per le quali non sono disponibili i dati di disponibilità della fonte primaria di cui al comma 4.2, e fino al momento in cui tali dati non risulteranno essere disponibili, il GSE ai fini della determinazione dell'energia elettrica producibile da un'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, utilizza i dati di disponibilità della fonte primaria derivanti dalle migliori previsioni metereologiche e di fonte primaria disponibili, secondo modalità definite dal medesimo GSE.

Articolo 9

Verifiche

- 9.1 Il GSE può effettuare verifiche sulle unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili oggetto di ordini di dispacciamento, sugli apparati di rilevazione di

riferimento e sugli apparati di rilevazione di cui al comma 4.6, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

- 9.2 Qualora il GSE dovesse accertare l'avvenuta manomissione dei dispositivi di acquisizione e trasmissione delle misure di disponibilità della fonte primaria o tentativi di alterazione dei dati di input dei modelli previsionali al fine di alterare la ricostruzione della mancata produzione ne dà comunicazione a Terna e all'Autorità. A seguito della comunicazione del GSE, Terna provvede a sospendere il pagamento della mancata produzione ai relativi utenti del dispacciamento e a richiedere la restituzione delle somme già versate fino alla data del precedente controllo, maggiorate degli interessi legali. Nel caso in cui l'utente del dispacciamento è il GSE, l'eventuale restituzione delle somme già versate viene effettuata dal produttore a Terna, per il tramite del GSE.
- 9.3 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 10

Obblighi informativi relativi ai gestori di rete

- 10.1 I soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate.
- 10.2 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 10.1 riferite ad un periodo storico al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 10.3 *Soppresso*

Articolo 11

Regole tecniche per il riconoscimento della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili

- 11.1 Entro il 26 febbraio 2010 il GSE predispose un documento tecnico contenente le modalità che il medesimo GSE intende adottare per implementare le disposizioni di cui alla presente parte II, prevedendo un successivo periodo di consultazione. Nel procedere alla stesura del predetto documento il GSE persegue gli obiettivi di ottimizzazione dei flussi informativi e di minimizzazione degli oneri economici ed amministrativi degli operatori e della collettività.
- 11.2 Entro il 9 aprile 2010, il GSE trasmette al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per verifica, il documento tecnico di cui al precedente comma, con i relativi esiti della consultazione.

Articolo 12

Disposizioni finali

- 12.1 Il GSE attua le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, tenendo conto dell'energia elettrica non prodotta a seguito dell'attuazione degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna.
- 12.2 Ai fini dell'applicazione della parte II del presente provvedimento, il GSE può avvalersi, previa informativa all'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
- 12.3 Il GSE trasferisce a Terna, ove quest'ultima lo richieda, i dati acquisiti ai fini di procedere all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

PARTE III
DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI RETE A CUI SONO SOGGETTE LE UNITÀ
DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

TITOLO I
DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI RETE A CUI SONO SOGGETTE LE UNITÀ DI PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

Articolo 13

Limiti di applicabilità degli ordini di dispacciamento di Terna

- 13.1 Nel rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, le eventuali azioni di modulazione della produzione da unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili sono adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Articolo 14

Applicazione dei sistemi di telemisura e di telesegnale di cui agli Allegati A6 e A13 del Codice di rete

Soppresso

Articolo 15

Applicazione dell'Allegato A17 al Codice di rete

Soppresso.

Articolo 16

Richiesta di deroga all'Allegato A17 al Codice di rete

Soppresso.

TITOLO II
MODALITÀ DI SELEZIONE E DI REMUNERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
VOLONTARIO ALL'ALLEGATO A17

Articolo 17

Definizione delle componenti del corrispettivo per l'adeguamento volontario all'Allegato A17

Soppresso.

Articolo 18

Procedure per la selezione degli interventi di adeguamento volontario all'Allegato A17

Soppresso.

Articolo 19

Criteri per l'organizzazione delle procedure

Soppresso.

Articolo 20

Pagamenti delle componenti del corrispettivo per l'adeguamento volontario all'Allegato A17

Soppresso.

TITOLO III

DISPOSITIVI DI TELEDISTACCO

Articolo 21

Obbligo di installazione dei dispositivi di teledistacco

- 21.1 Nel caso in cui, in relazione ad una data unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, l'indice di affidabilità (IA) di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, sia inferiore a 0,6, l'utente del dispacciamento è obbligato ad installare il dispositivo di teledistacco previsto dal Codice di rete e dalla normativa vigente per la specifica tipologia in cui ricade l'unità di produzione. Fino all'avvenuta installazione del predetto dispositivo, l'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili viene esclusa dal riconoscimento della mancata produzione di cui alla parte II del presente provvedimento. Rimane ferma la possibilità, in capo a Terna, di applicare quanto previsto dal Codice di rete in caso di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento anche qualora l'Indice IA sia uguale o superiore a 0,6.
- 21.2 Gli oneri connessi all'installazione del dispositivo di teledistacco a seguito dell'attuazione di quanto disposto al comma 21.1, sono a totale carico dell'utente del dispacciamento responsabile dell'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili cui è riferito l'indice IA.
- 21.3 Nei casi di applicazione della deliberazione n. 280/07, le responsabilità e i costi che ai sensi del presente articolo sono attribuiti all'utente del dispacciamento, sono da intendersi attribuiti al produttore che ha siglato col GSE la convenzione di cui al comma 3.5.

Articolo 22

Modalità di utilizzo del dispositivo di teledistacco

- 22.1 Terna può utilizzare i dispositivi di teledistacco secondo le modalità da essa definite, previa consultazione, e positivamente verificate dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. A tal fine Terna, entro il 9 aprile 2010, elabora e sottopone a consultazione le predette modalità di utilizzo dei dispositivi di teledistacco, tenendo conto di quanto previsto dal comma 22.2.
- 22.2 In caso di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento in tempo reale da parte di un'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, Terna può attivare il teledistacco dell'unità predetta. Affinché Terna possa utilizzare i dispositivi di teledistacco con le predette modalità è necessario che l'unità di produzione oggetto del provvedimento abbia conseguito almeno una volta, da quando è entrata in esercizio, un valore dell'indice IA inferiore al valore minimo di cui al comma 21.1, ferme restando le esigenze di sicurezza del sistema elettrico.

- 22.3 Il costo connesso agli eventuali danni sull'unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili conseguenti all'attivazione del teledistacco secondo le modalità di cui al comma 22.2 è a totale carico dell'utente del dispacciamento.
- 22.4 Nei casi di applicazione della deliberazione n. 280/07 le responsabilità e i costi che ai sensi del presente articolo sono attribuiti all'utente del dispacciamento, sono da intendersi attribuiti al produttore che ha siglato col GSE la convenzione di cui al comma 3.5.

PARTE IV
PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE DELLE UNITÀ NON
PROGRAMMABILI
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE DELLE UNITÀ RILEVANTI NON PROGRAMMABILI

Articolo 23

Meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

Soppresso

Articolo 24

Modifiche alla deliberazione n. 280/07

- 24.1 All'articolo 9, comma 9.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07), dopo le parole "da impianti", sono aggiunte le parole "di potenza apparente nominale minore di 10 MVA".
- 24.2 Al termine dell'articolo 10, comma 10.1, della deliberazione n. 280/07, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine il GSE, nel caso di impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 MVA, utilizza il programma trasmesso dal produttore ai sensi del comma 5.1, lettera b).".

TITOLO II

PREVISIONE DELLE UNITÀ NON RILEVANTI NON PROGRAMMABILI

Articolo 25

Previsione delle unità non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

- 25.1 Ai fini dell'ottimizzazione dei volumi approvvigionati da Terna ai fini del dispacciamento, il GSE effettua per ogni zona di mercato la previsione zonale della quantità di energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle unità di produzione non rilevanti afferenti ad una medesima zona di mercato. A tal fine il GSE si avvale degli strumenti di cui alla deliberazione ARG/elt 4/10.
- 25.2 Il GSE provvede a comunicare a Terna le previsioni di cui al comma 25.1 secondo modalità e tempistiche definite da Terna.

PARTE V
DISPOSIZIONI A TERNA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISPACCIAMENTO

Articolo 26

Disposizioni a Terna ai fini del miglioramento della fase di programmazione del Mercato dei servizi di dispacciamento

- 26.1 Al fine di migliorare la fase di programmazione del Mercato dei Servizi di Dispacciamento Terna tiene conto della previsione del GSE di cui al comma 25.1.
- 26.2 Entro il 15 maggio 2010 Terna, sentito il GSE in relazione alle disposizioni di cui al comma 26.1, predispone e trasmette all’Autorità gli Allegati del Codice di rete aggiornati al fine di tener conto delle disposizioni del presente articolo.
- 26.3 Terna provvede ad ottimizzare le attività di coordinamento dei vari utenti ai fini della gestione e della definizione dei programmi annuali, mensili e settimanali di manutenzione di tutte le unità rilevanti di produzione di energia elettrica effettuate anche attraverso la valutazione delle previsioni di ventosità e della conseguente produzione da fonti rinnovabili non programmabili attesa.
- 26.4 Nella pianificazione delle attività di manutenzione della rete di trasporto nazionale e di gestione delle indisponibilità degli elementi di rete e degli impianti di generazione Terna opera al fine di minimizzare l’impatto che tali azioni possono avere sulla produzione da fonti rinnovabili non programmabili.
- 26.5 Terna coordina gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili oggetto di adeguamento a seguito dell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21, del presente provvedimento, per definire il periodo temporale nel quale verranno eseguiti i predetti interventi. Tale coordinamento persegue la finalità di minimizzare le azioni di modulazione e di evitare che il predetto periodo coincida per tutte le unità presenti all’interno di una medesima area di interesse.

Articolo 27

Disposizioni a Terna ai fini del miglioramento della previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili

- 27.1 Terna intensifica l’attività connessa al miglioramento della previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili. A tal fine, sulla base dei dati misurati di disponibilità della fonte primaria, Terna procede ad effettuare previsioni con anticipo temporale inferiore alle dodici ore e tale da consentire un miglioramento della gestione in tempo reale del dispacciamento delle unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili rilevanti.
- 27.2 Terna definisce le procedure necessarie per monitorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. A tal fine Terna richiede ai soggetti interessati i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte primaria ed alle immissioni dell’energia elettrica.

- 27.3 Ai fini di dare attuazione a quanto disposto ai commi 27.1 e 27.2, Terna individua le modalità, le tempistiche e l'elenco dei dati che i soggetti interessati devono mettere a disposizione, nonché la frequenza di invio.
- 27.4 Terna provvede ad aggiornare l'errore di previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili utilizzato ai fini dell'individuazione del fabbisogno di riserva di sostituzione a salire tenendo conto dei risultati raggiunti nell'attività di previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili di cui al presente articolo, nonché del livello di affidabilità dei programmi di immissione definiti dai diversi utenti del dispacciamento ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla parte IV del presente provvedimento.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per la determinazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili

- 28.1 I costi sostenuti dal GSE al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Parte II del presente provvedimento sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte .
- 28.2 *Soppresso*
- 28.3 *Soppresso*
- 28.4 *Soppresso*

Articolo 29

Modalità di copertura degli oneri per la modulazione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili

Soppresso.

Articolo 30

Modifiche alla deliberazione n. 280/07

- 30.1 All'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 280/07, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: “
- f) per gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna, per i quali il produttore ha siglato la convenzione di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, riconosce la valorizzazione economica della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
 - g) *soppressa*;
 - h) per i soli impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non programmabili applica ai produttori l'ammontare derivante dall'applicazione dell'articolo 40bis della deliberazione n. 111/06.”

Articolo 31

Disposizioni finali

- 31.1 Entro il 31 marzo di ciascun anno, Terna trasmette all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo economico un rapporto indicante:
- i) il resoconto delle attività di cui al presente provvedimento;
 - ii) le potenziali criticità della produzione da fonti rinnovabili non programmabili in rapporto alle esigenze di garanzia del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo;

iii) le ore dell'anno in cui è stato fatto ricorso alle azioni di modulazione degli impianti di produzione non programmabili, le motivazioni che hanno condotto a detto ricorso, la mancata produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per effetto della modulazione imposta da Terna quantificata dal GSE, suddivisa almeno per fonte primaria e per area di interesse e gli interventi che sarebbe necessario attuare al fine di limitare il ricorso alle azioni di modulazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo.

31.2 L'energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete di cui al capitolo 3, comma 3.7.5 del Codice di rete, nel caso di unità di produzione eolica è pari all'energia producibile equivalente a 80 ore alla potenza massima dell'unità stessa, come dichiarata nel RUP, anziché 240 ore. Terna modifica conseguentemente il comma 3.7.5 del Codice di Rete.

Articolo 32

Attuazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico

32.1 Dall'1 febbraio 2026, con l'avvio della fase di consolidamento del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, le disposizioni del presente provvedimento sono applicate limitatamente a quanto necessario per la determinazione della quantità di energia elettrica producibile da parte di GSE ai sensi degli articoli 3 e 4.